

**On. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA CALABRIA - CATANZARO**

Ricorre

l'Avv. **Assunta Scavo**, nata a Carlopoli (CZ) l'11.04.1971 residente a Catanzaro in Via Pugliese n. 22 C.F. SCVSNT71D51B790J, rappresentata e difesa, in virtù di procura congiunta ex art.83 cpc al presente atto, dall'Avv. Salvatore Giambò del Foro di Messina, (c.f.GMBSVT72H28B428G, fax090/663807; p.e.c. avvssalvatoregiambo@pec.giuffre.it), elettivamente domiciliato presso il suddetto indirizzo di posta elettronica certificata,

contro

Ministero dell'Istruzione-Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

avverso e per l'annullamento

1) della graduatoria definitiva pubblicata il 13.8.2020, di cui al concorso per titoli ed esami bandito con D.D.G. n.85 dell'1.2.2018 per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria di I e II grado, relativamente alla classe di concorso A046 (discipline giuridico-economiche), limitatamente al punteggio ivi assegnato alla ricorrente e alla relativa posizione in graduatoria; 2) del provvedimento n.0011943 del 13.8.2020, con il quale il direttore generale dell'USR Calabria ha

disposto la rettifica della precedente graduatoria disponendo l'attribuzione alla ricorrente di soli punti 25,50 per titoli, in luogo dei punti legittimamente spettantele; 3) del silenzio inadempimento formatosi sul reclamo ritualmente proposto dalla ricorrente in data 17.8.2020 per ottenere la modifica in autotutela della predetta graduatoria; 4) del silenzio inadempimento formatosi con riferimento all'istanza formulata ex artt.22 e ss. L. 241/90, di conoscere i dati della controinteressata ai fini della rituale notifica del presente gravame; 5) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, e con riserva, ove occorra, di eventuali motivi aggiunti; 6) **nonché**, per l'adozione di tutte le pronunce necessarie e conducenti, ai sensi dell'art.34, comma 1 lett.c cod.proc.amm, idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, ordinando all'Amministrazione, in accoglimento del ricorso, la rettifica, ora per allora, della impugnata graduatoria; 7) **nonché**, per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente per effetto dell'illegittima collocazione in graduatoria.

* * * * *

Premesse.-

La ricorrente ha utilmente preso parte al concorso, bandito con DDG n.85 dell'1.2.2018, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di docenti nella scuola secondaria di I e II grado.

La stessa ha superato le prove del suddetto concorso a cattedra per la

scuola secondaria di secondo grado per la classe di concorso **A046-discipline giuridiche ed economiche**.

L'originaria graduatoria ha subito, nel tempo, delle modifiche. In particolare, da ultimo, mediante decreto di rettifica del 13.8.2020 n.0011943, il Direttore generale dell'USR Calabria ha disposto che alla candidata Scavo Assunta venisse attribuito *"il punteggio di 35,00 prova orale, 25,50 punti titoli per un punteggio complessivo di 60,50"*.

Così operando, però, l'ufficio ha comunque errato nell'attribuzione dei punteggi spettanti alla ricorrente per la voce "titoli".

Occorre segnalare che l'Avv. Scavo ha successivamente presentato formale reclamo in data 17.8.2020 con Protocollo N. 12116 del Registro ufficiale AOO AOODRCAL, recante la dettagliata dimostrazione dei punteggi effettivamente spettantile, cui, è seguito un **parziale accoglimento** dell'USR Calabria comunicato a mezzo Pec in data **5.10.2020** con una nota in cui il punteggio totale per titoli veniva ricontegiato e, quantificato in **40,5 punti (di cui 9 punti per servizio e 31,5 per titoli): purtroppo, però,** (e ferma restando la non piena satisfattività del riconteggio) **la suddetta nota è rimasta al rango di atto interno, non seguito da alcuna rettifica e/o ripubblicazione della graduatoria.**

Pertanto, allo stato, la ricorrente può solamente rifarsi alla graduatoria per come pubblicata il 13.8.2020 e, in vista dello scadere del termine decadenziale per la sua impugnazione, è costretta, suo malgrado, a proporre gravame.

Infatti, dal suddetto riconteggio del punteggio dei titoli sfociato nella graduatoria del 13.8.2020, venivano però esclusi complessivamente 26 punti, che invece spettano alla ricorrente per le ragioni che vengono di seguito sin d'ora specificate.

- 1) Non risulta affatto conteggiato all'Avv. Scavo **il punteggio maturato per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado (Massimo 34 punti) di cui al punto A.1.1 della Tabella di valutazione Titoli, allegata al DM n.995/2017 pari a 3 punti .**

A riguardo al punto A.1.1 della menzionata Tabella è previsto che il punteggio spettante per il titolo di accesso si ottiene secondo i criteri indicati :

- $p \leq 75 : 0 \text{ punti} ;$
- $p > 75 : \text{il punteggio spettante si ottiene facendo il seguente calcolo}$
 $3 \times \frac{p-75}{5} \text{ punti ove } p \text{ è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi}$

Orbene, il voto conseguito per l'abilitazione all'insegnamento (Cfr. certificato prodotto il 31.01.2019 a mezzo Pec) è quantificato in 64/80.

Detto voto rapportato in centesimi è pari ad **80/100** così ottenuto :

$$64 : 80 = X : 100 ;$$

$$X = 64.100 / 80 = 80 .$$

quindi

P - 75

80-75

3X _____ ; 3X _____ = 3 punti

5

5

Dove p è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi = 80

Per completezza, va altresì precisato che nella domanda di partecipazione per mero errore materiale è stato scritto 70,5/100 quando in realtà il voto corrispondente in centesimi è pari ad 80/100, per come risulta dalla copia del certificato di abilitazione all'insegnamento prodotto il 31.01.2019 a mezzo Pec.

- 2) Non risulta peraltro computato nel conteggio del riscontro al reclamo del CSA Calabria del 5.10.2020 neppure **il punteggio aggiuntivo di 19 punti** spettante alla ricorrente ai sensi di quanto previsto al punto A.1.2 della Tabella Titoli , **per avere superato una procedura selettiva pubblica per titoli ed esami**, che si somma a quello scaturente dal voto dell'abilitazione.
- 3) Ed infine, non sono stati conteggiati neppure gli ulteriori **4 punti** spettanti per il servizio degli anni in ruolo 2016/'17 e 2017/'18 sull'assunto che non fossero stati dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale (2 punti per ogni anno per un totale di 4 punti) e, ciò nonostante questi due anni di servizio siano stati documentati in sede di consegna titoli (avvenuta con Pec del 31.01.2019).

Peraltro, come detto sopra, al suddetto riscontro del 5.10.2020 - a cui è seguito un ulteriore reclamo in autotutela a cura dell'Avv. Scavo

inviato a mezzo Pec. del 7.10.2020 (rimasto inevaso) – non è purtroppo seguito il dovuto aggiornamento delle graduatorie a cura dell'USR Calabria, con la inevitabile conseguenza che devono ritenersi validi per l'impugnativa dinanzi il TAR i termini di 60 giorni decorrenti dal 13.08.2020, data in cui sono pubblicate le prime graduatorie, che attribuiscono alla ricorrente un punteggio per titoli addirittura pari a 25,5.

Silenzio che, altrettanto inspiegabilmente, si è protratto anche in relazione a due successive istanze dirette ad ottenere i dati necessari per la notifica dell'eventuale ricorso giurisdizionale ai candidati controinteressati (istanze dell'11.9 e del 22.10.2020).

A questo punto, pertanto, alla ricorrente non resta, *ob torto collo*, che rivolgersi all'On. TAR per azionare la propria pretesa in sede giurisdizionale affidandosi alle seguenti argomentazioni in

DIRITTO

1.- Preliminarmente, onde evitare inutili eccezioni avversarie, è persino superfluo il rilievo per cui la presente controversia –vertendo sulla impugnazione della graduatoria finale di un concorso per il reclutamento dall'esterno di docenti selezionati per titoli ed esami– rientra pienamente fra quelle affidate alla giurisdizione esclusiva del g.a. in forza del disposto dell'art.63 del T.U. n.165 del 2001.

Peraltro, proprio su ricorsi relativi alla medesima procedura concorsuale e all'esclusione dalla stessa, si è già pronunciato il giudice

amministrativo (cfr. TAR Lazio sez.III-bis, n.5315 del 20.5.2020).

Quanto, invece, alla competenza territoriale, è innegabile la competenza dell'On. TAR in quanto la graduatoria concorsuale ha valenza esclusivamente nella singola Regione ed è infatti approvata dal singolo Ufficio scolastico regionale (nella specie: USR Calabria), sulla base del disposto dell'art.2 comma 1 del bando dell'1.2.2018: *"Sia il concorso sia le relative graduatorie sono organizzate su base regionale"*.

= = =

2.- Violazione di legge. Erroneità nell'attribuzione dei punteggi. Difetto di istruttoria, travisamento e omessa valutazione di atti e titoli.

Come anticipato in premessa, la ricorrente ha partecipato e superato le prove del concorso a cattedra **straordinario per la scuola secondaria di secondo grado bandito con D.D.G. N. 85 dell'1 febbraio 2018** per la **classe di concorso A046** discipline giuridiche ed economiche e risulta inclusa nella relativa graduatoria finale pubblicata in data **13 agosto 2020** nella **posizione n. 40** con punti **60,5 (35 prova orale + 25,50 titoli)**.

Tuttavia, l'attribuzione di punteggio per le voci titoli e servizio è errata in quanto non risultano conteggiati i punti spettanti per titoli e servizio, per come di seguito verrà meglio specificato.

Valutazione titoli ai sensi della tabella A del DM 995 del 15/12/2017

2008/09 servizio specifico D.1.1 punti 2

2014/15 servizio specifico D.1.1 punti **2**

2015/15 servizio specifico D.1.1 punti **5**

2016/17 servizio non specifico D.1.2 punti **2**

2017/18 servizio non specifico D.1.2 punti **2**

Totale titoli di servizio punti 13

1) Titolo di accesso A.1.1

Voto conseguito nel certificato di abilitazione 64/80 pari a 80/100

$$3 \times \frac{p-75}{5} ; 3 \times \frac{80-75}{5} = \quad \quad \quad \mathbf{3 \text{ punti}}$$

2) Punteggio per partecipazione a procedura selettiva A.1.2
punteggio aggiuntivo **19 punti**

3) Master/perfezionamenti B.5.11 n 3 titoli **4,5 punti**

4) Titolo di specializzazione di sostegno B.5.7 **6 punti**

5) Diploma pluriennale **4,5 punti**

6) Abilitazione all'esercizio della libera professione B.5.13 **1,5 punti**

7) Concorso ordinario **15 punti**

Totale titoli culturali 53,5 punti

TOTALE COMPLESSIVO TITOLI E SERVIZIO 66,5 punti contenuti in 60 punti che è il punteggio massimo previsto ai sensi di quanto stabilito dall'art 9 del bando pubblicato con DM n.995/2017.

Alla luce delle superiori deduzioni, alla ricorrente spettano ben **60 punti** per la voce titoli e servizio rispetto ai soli 25.5 assegnatili. Con la conseguenza che la ricorrente ha diritto all'attribuzione di un **totale complessivo di punti 95 (rispetto ai 60,5 assegnatili)** e all'aggiornamento della posizione in graduatoria, che, nella graduatoria approvata in data 13.8.2020, la porterà ad occupare la **posizione n.3 rispetto all'attuale posizione n. 40.**

= = =

3.- Domanda di accesso ex art.116 co.2 c.p.a. e contestuale istanza di notifica per pubblici proclami ex art.41 c.p.a..

Come evidenziato sopra, sia rispetto all'apposita istanza presentata dalla ricorrente in data 11.9.2020 con Protocollo N. 14583 del Registro Ufficiale AOO AOODRCAL per ottenere dall'ufficio i dati anagrafici della candidata collocata nel posto n.14 della graduatoria (posizione cui inizialmente la ricorrente riteneva di potere ambire), sia rispetto alla successiva istanza del 22.10.2020 diretta a ottenere i dati della candidata collocata alla posizione n.3 (ovverosia la posizione che alla ricorrente spetterebbe a seguito dell'accoglimento di tutti i motivi di ricorso) , l'Amministrazione è rimasta sorprendentemente silente.

A questo punto, la ricorrente, al fine di adempiere al massimo grado possibile ai doveri di leale collaborazione processuale, ha tentato

autonomamente di individuare i dati di tutti i possibili controinteressati (collocati in posizione *potiore* rispetto alla posizione n.40, e fino alla posizione n.3) tramite la loro eventuale iscrizione ad un albo pubblico (Ordine degli Avvocati), individuandone in tal modo taluni, e, pertanto, procederà alla notifica del presente ricorso presso gli indirizzi pec così individuati.

In ogni caso, tramite il presente atto, la ricorrente:

- a) per un verso, e soltanto ove non dovesse essere considerata sufficiente la notifica del gravame via pec ai candidati di cui sono stati rinvenuti gli indirizzi pec pubblicati presso albi pubblici, insta affinché l'On. TAR, valutata l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sulle proprie istanze di accesso, ordini a quest'ultima l'ostensione dei dati ivi richiesti, ai sensi dell'art.116 comma 2 c.p.a.;
- b) in ogni caso, chiede che l'On. TAR - stante la presenza di un elevato numero di soggetti nei cui confronti integrare il contraddittorio (la ricorrente occupa, ad oggi, la posizione n.40, e aspira a occupare la posizione n.3 nella graduatoria del 13.8.2020), e reputata la presenza le condizioni di cui all'art.41 comma 4 cod.proc.amm. -, voglia sin d'ora emettere pronuncia, anche monocratica, di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del ricorso, fissando il termine e le modalità (preferibilmente tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione intimata).**

* * * * *

P.Q.M.

Si chiede che l'On. TAR, in accoglimento del presente ricorso:

-preliminarmente, accolga le istanze di cui ai superiori paragrafi 3-a) e 3-b);

-nel merito, annulli gli atti impugnati meglio indicati in epigrafe, e, per l'effetto, anche ai sensi dell'art.34 comma 1 lett.c c.p.a., disponga che l'Amministrazione attribuisca alla ricorrente i punti meglio indicati al superiore paragrafo 2), e provveda alla conseguente correzione della graduatoria e all'attribuzione della posizione spettante, ora per allora, con *restitutio in integrum* nella posizione e nei vantaggi, sia giuridici che economici, di cui la ricorrente avrebbe beneficiato in difetto della illegittima attribuzione dei punteggi come sopra censurata; nonché con condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a cagione dell'illegittima attività censurata;

-con vittoria di spese e onorari di giudizio.

Ai fini fiscali si dichiara che la controversia verte in materia di pubblico impiego e il C.U. dovuto è pari a E. 325,00.

Catanzaro 26 ottobre 2020

Avv. Salvatore Giambò